

CAMERA DEI DEPUTATI N. 228

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COMPAGNONI, SILVESTRI, CIANCA, NANNUZZI, D'ONOFRIO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CARRASSI, NATOLI, INGRAO

Presentata il 2 agosto 1958

Norme per la determinazione dei canoni e per l'affrancazione nei rapporti a miglioria, con canone fisso e con corrisposta in quote di prodotti, del Lazio

ONOREVOLI COLLEGHI! — In molte località del Lazio sono tuttora in vigore antichi rapporti agrari a miglioria, sorti in epoca assai lontana. L'antica base comune di detti rapporti è stata la concessione di una zona di terreno, ordinariamente nudo, con l'obbligo per il concessionario di coltivarlo e migliorarlo e di corrispondere al concedente un canone, costituito il più delle volte da una quantità fissa di prodotti o da un canone in danaro. Detti rapporti sono stati costituiti in epoche varie, ma assai lontane e si distinguono tra essi per la diversa situazione storica nella quale sono stati in origine costituiti. Anche l'originaria durata dei rapporti fu quanto mai varia: qui il rapporto in origine era perpetuo, qui a terza generazione, qui in relazione alla durata del miglioramento come è il caso del cosiddetto rapporto a ciocca durante (durata della vite). Anche la denominazione è varia e spesso a carattere locale; si hanno enfiteusi feudali, laiche o ecclesiastiche, colonie perpetue, colonie miglioratarie regolate dalla consuetudine e poi ancora la quarta velletrana, la colonia di Valmontone, quella di Veroli, quella di Anagni, quella di Boville Ernica, ecc. L'esame dell'origine storica di ciascun rapporto è pressoché impossibile, o comunque assai ardua, per le commissioni e l'accavallarsi dei rapporti nei diversi

periodi storici, né la denominazione usata è di maggiore aiuto, perché le diverse espressioni di livello, di enfiteusi, di colonia, di prestaria, ecc., sono state promiscuamente usate.

Il legislatore moderno tende giustamente a prescindere dall'originaria forma di concessione; si veda ad esempio per molti di tali rapporti la legge 11 giugno 1925, n. 998, e il regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426. Quelli che maggiormente interessano sono gli elementi comuni, che esistono nella origine assai antica, nella concessione di un terreno, nell'obbligo di miglioria, nella prestazione di un canone.

Detti rapporti per la maggior parte dei casi sono divenuti iniqui per il coltivatore, specialmente nel caso del canone in quota di prodotti. Trasformati i terreni, introdotte nuove colture di maggiore reddito, il concedente percepisce il canone in uva, in olive, ecc., mentre in origine è stato concesso un terreno incolto, molto spesso improduttivo o nel quale si aveva l'antico avvicendamento dei cereali e del pascolo naturale. Vale a dire che il concedente ricava una rendita non in relazione al valore del fondo quale esso era al tempo della concessione, ma in relazione al valore delle migliorie create dal lavoro di generazioni di contadini. Ne deriva che mentre

il legislatore moderno ha liberato molti di tali rapporti dalla condizione di perpetuità e favorisce l'affrancazione delle terre, detta affrancazione, anche quando è permessa dalla legge non trova alcuna base economica di attuazione, perché il capitale di affranco risulta eccessivo e spesso anche superiore a quello delle terre libere da pesi.

La persistenza di siffatti rapporti è inoltre di impedimento al progresso agricolo, perché un contadino stremato dalla elevatezza del canone non sempre è in grado di apportare ulteriori miglioramenti al fondo, specialmente in tempi nei quali le nuove tecniche sono assai onerose e perché il colono non ha interesse ad effettuare migliorie di cui parte va a vantaggio di una persona che nulla immette nel processo produttivo. E che, d'altra parte, non ci troviamo di fronte ad una cosa trascurabile, ma di fronte ad uno dei problemi fondamentali dell'agricoltura laziale, lo dimostra il numero assai elevato dei rapporti di questo genere ancora esistente nella regione e il peso notevole dei canoni o corrisposte che conseguentemente gravano ancora sui contadini e sulla agricoltura. In provincia di Frosinone, per esempio, questi rapporti interessano una superficie di oltre 60.000 ettari, ossia: più del 50 per cento della terra lavorabile appartenente alla piccola proprietà coltivatrice è gravata da balzelli; in provincia di Roma la superficie gravata supera i 50.000 ettari, oltre ad altre decine di migliaia di ettari in provincia di Latina e nelle altre provincie laziali. Si tratta complessivamente di una rendita di parecchi miliardi di lire che ogni anno vengono sottratti ai contadini e alla agricoltura della regione.

I problemi che oggi si sollevano con la presente proposta di legge non sono nuovi, ma sono dibattuti da circa un secolo, senza che però abbiano trovato la loro giusta soluzione legislativa. I proponenti auspicano che il grave problema possa essere finalmente risolto, al fine di liberare i contadini da prestazioni secolari e di consentire alla agricoltura laziale di risollevarsi e di portarsi ad un livello adeguato ai tempi. Da tener presente, infatti, che una delle cause della arretratezza e delle difficoltà delle aziende contadine del Lazio è la sopravvivenza di questi rapporti che da decine e centinaia di anni rappresentano un grave ostacolo al libero sviluppo dell'economia contadina e al progresso nelle nostre campagne.

Con l'articolo 1 della proposta si dispone la riduzione del canone al triplo del reddito dominicale del fondo. Il canone risulterà sempre assai maggiore della rendita che sarebbe

spettata in relazione alla situazione originaria del fondo, ma si tratta di un canone che ci sembra equo in relazione a quella che è l'attuale situazione di fatto non volendosi, come si è detto, ritornare all'origine di ciascun rapporto.

Ci si riferisce pertanto a tutti gli antichi rapporti agrari a miglioria, qualunque sia stata la loro origine, sempre che siano stati sussistenti anteriormente all'entrata in vigore del Codice civile italiano nelle provincie del Lazio.

Con l'articolo 3 si dispone che tutti i rapporti sono affrancabili, in base al nuovo canone, secondo le regole tradizionali di affrancamento.

L'articolo 4 della proposta tende ad eliminare alcuni gravi inconvenienti che oggi si verificano in materia di affrancazione. È noto che quando vi è mancanza di consenso sulla affrancazione, il concedente assume un atteggiamento passivo, costringendo spesso l'affrancante a svolgere un giudizio assai oneroso, che termina assai spesso con la compensazione delle spese, costringendo spesso l'affrancante a transazioni molto costose. Si è ritenuto di adottare al procedimento di affrancazione il procedimento monitorio: in tal modo la situazione dell'affrancante diviene meno onerosa, senza però ledere in alcun modo eventuali diritti del concedente, che se ha ragioni da far valere potrà validamente farlo nel giudizio di opposizione. Stabilire in via preventiva l'ammontare del prezzo dell'affranco consentirà inoltre al contadino di richiedere validamente un mutuo di credito agrario o di avvalersi della legislazione sulla formazione della piccola proprietà contadina in ogni caso, mentre oggi tali possibilità di fatto si verificano solo quando il concedente manifesta accordo preventivo all'affrancazione, vale a dire in casi assai rari. Allo scopo di facilitare il provvedimento di affrancazione, si stabiliscono esenzioni fiscali simili a quelle oggi in atto per le controversie sui contratti agrari.

L'articolo 7 infine tende ad estendere le facilitazioni e le innovazioni alla procedura di affranco anche per i rapporti non previsti dalla proposta di legge: ossia anche se stipulati successivamente alla entrata in vigore del Codice civile italiano.

Questa norma risponde alla aspettativa di numerosissimi contadini della regione che oggi non si decidono ad esercitare il diritto di affranco perché le vigenti disposizioni in materia, come è stato dimostrato, sono per tutti i casi lunghe ed eccessivamente costose.

Il 20 dicembre 1957 la Commissione Agricoltura e foreste della Camera e il 5 febbraio 1958 la stessa Commissione del Senato, hanno approvato in sede deliberante una legge sulla regolamentazione dei livelli veneti, dimostrando così molta sensibilità per la soluzione di tale tipo di problemi.

Ripresentiamo alla Camera sostanzialmente la stessa proposta che, sempre sulla affrancazione delle migliorie del Lazio, era stata presentata allo scadere della passata legislatura. La situazione nelle campagne,

infatti, non è certo cambiata in questo breve lasso di tempo, né è venuta meno l'attesa in mezzo alle masse dei contadini interessati, che con tanta forza hanno, in più occasioni, rivendicato l'accoglimento delle loro richieste.

Pertanto siamo certi che la nostra proposta sarà oggetto della massima attenzione dei colleghi tutti, e che da tutti potrà essere approvata nell'interesse dei contadini e dell'economia agricola di una importante regione del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In tutti i contratti agrari a miglioria costituiti nel Lazio anteriormente al 1° dicembre 1870, qualunque sia la loro natura ed origine e qualunque sia la loro originaria durata, l'importo del canone dovuto dal colono o utilista non può superare il triplo del reddito dominicale del fondo su cui grava, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

I canoni in danaro che superano la predetta misura, ed i canoni in natura o in quote di prodotti che, secondo i prezzi del mercato, risultano superiori alla predetta misura, sono ridotti al limite di cui al precedente comma.

ART. 2.

I contratti agrari a miglioria delle provincie del Lazio si presumono costituiti anteriormente al 1° dicembre 1870, salvo prova scritta contraria.

ART. 3.

I canoni previsti dall'articolo 1 della presente legge possono essere affrancati da chi ne è debitore, nonostante patto o disposizione in contrario. Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, il canone dovuto a norma dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

In caso di disaccordo sul prezzo di affrancazione, il pretore, nella cui giurisdizione si trova il fondo da affrancare o la maggior

parte di esso, fissa con suo decreto il prezzo di affrancazione, sulla base della documentazione esibita e dall'esibizione di certificato dal quale risulti il reddito dominicale del fondo e sentito, se del caso, un consulente tecnico.

Al procedimento di affrancazione si applicano gli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

ART. 5.

In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti del procedimento previsti dall'articolo 4 sono esenti da tasse e diritti di ogni specie, e non è richiesto il deposito di cui all'articolo 364 del Codice di procedura civile.

ART. 6.

Le norme della presente legge sono inderogabili, salve le condizioni di miglior favore per il colono o utilista.

ART. 7.

Le norme previste dagli articoli 4 e seguenti della presente legge si applicano a tutte indistintamente le operazioni di affrancazione, qualunque sia la natura e l'origine del rapporto.